

Diniego allo scarico del refluo proveniente da un impianto di depurazione

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 18 aprile 2023, n. 1276 - Veneziano, pres.; Cappellano, est. - Acque di Caltanissetta S.p.A. - Caltaqua (avv. Polizzotto) c. Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Acque - Diniego allo scarico del refluo proveniente da un impianto di depurazione.

(*Omissis*)

FATTO

A. – Con il ricorso in esame la società odierna istante ha impugnato il D.D.G. n. 1590 datato 8 ottobre 2014, notificato il 28 ottobre 2014, e il presupposto rapporto istruttorio, con cui l'intimato Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha disposto il diniego allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 27/1986 e dell'art. 124 del d. lgs. n. 152/2006, in relazione all'impianto di depurazione sito in c/da Poverone a servizio del Comune di Mussomeli.

Espone, al riguardo:

- di essere il soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'A.T.O. di Caltanissetta;
- che l'A.R.R.A., con D.D.S. n. 176 del 3 aprile 2009, ha concesso alla società istante l'autorizzazione allo scarico dell'effluente trattato dell'impianto di depurazione su citato, precisando al punto 5) dello stesso decreto che, a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione, il titolare dell'attività avrebbe dovuto attuare tutti i provvedimenti utili a ridurre i tempi di avviamento del processo depurativo;
- che, conseguentemente, le opere previste hanno la sola finalità di accrescere la capacità depurativa;
- che successivamente, predisposto dall'odierna istante il progetto di miglioramento dell'impianto e avviato l'*iter* di approvazione, lo stesso risulta ancora pendente davanti all'intimato Assessorato per il relativo finanziamento con fondi pubblici; e, nelle more, l'impianto riesce comunque a garantire la depurazione;
- che con nota del 15 aprile 2013 la società ha presentato l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, con un primo riscontro interlocutorio, con nota del 12 febbraio 2014, da parte dell'Assessorato, che ha invitato la ricorrente a trasmettere una relazione dettagliata sulle opere già realizzate e su quelle da realizzare con relativo cronoprogramma, nonché la ricevuta di versamento degli oneri di cui all'art. 124, co. 11, del d. lgs. n. 152/2006 inviata dalla ricorrente con nota del 27 febbraio 2014;
- che l'intimato Assessorato ha quindi inviato, con nota del 31 luglio 2014, il preavviso di diniego all'autorizzazione, in conseguenza della mancata trasmissione della relazione tecnica sulle opere già realizzate, cui è seguita la presentazione di osservazioni da parte della ricorrente;
- nonostante le deduzioni, l'Assessorato ha adottato il diniego di autorizzazione allo scarico, previo rapporto istruttorio richiamato nel decreto.

L'odierna istante si duole di tale esito, deducendo avverso tali atti le censure di:

- 1) *violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della l.r. n. 27/1986 – violazione degli articoli 101, 124, 130 e 133 del d. lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione della tab. 1 e 3 dell'allegato 5 alla terza parte del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dell'allegato 5 della l.r. n. 27/1986 – erroneità dei presupposti di diritto e di fatto – grave travisamento dei fatti – erroneità della motivazione – carenza istruttoria;*
- 2) *violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della l.r. n. 27/1986 – violazione degli articoli 101, 124, 130 e 133 del d. lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione della tab. 1 e 3 dell'allegato 5 alla terza parte del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dell'allegato 5 della l.r. n. 27/1986 – erroneità dei presupposti di diritto e di fatto – grave travisamento dei fatti – erroneità della motivazione e contraddittorietà manifesta;*
- 3) *violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 bis e 21 octies della l. n. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10/1991 e s.m.i. (l.r. n. 5/2011) – eccesso di potere per carenza assoluta ed erroneità dei presupposti – difetto e carenza di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione dei principi di affidamento e di buon andamento della p.a..*

Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente declaratoria del diritto al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico; in via subordinata, ha chiesto la declaratoria del diritto al rilascio dell'autorizzazione nelle more del completamento dell'*iter* di finanziamento del progetto di adeguamento dell'impianto; con vittoria di spese.

B. – Si sono costituiti in giudizio l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e l'Agenzia regionale protezione ambiente - ARPA Sicilia, depositando documentazione.

C. – A seguito della manifestazione di interesse alla decisione, in vista della trattazione del merito parte ricorrente ha depositato documentazione.

Quindi, all'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023, presente il difensore della ricorrente come da verbale, il quale ha ribadito la persistenza dell'interesse, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società Acque di Caltanissetta S.p.A. – Caltaqua avverso il D.D.G. n. 1590 datato 8 ottobre 2014, e il presupposto rapporto istruttorio, con cui l'intimato Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha disposto il diniego allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 27/1986 e dell'art. 124 del d. lgs. n. 152/2006, in relazione all'impianto di depurazione sito in c/da Poverone a servizio del Comune di Mussomeli.

B. – Il ricorso non è fondato.

B.1. – Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.

Deve premettersi che il provvedimento impugnato si basa sulla premessa per cui il precedente D.A. n. 176/2009, di autorizzazione provvisoria allo scarico, era stato rilasciato al dichiarato fine di realizzare le opere di adeguamento dell'impianto.

Costituisce quindi circostanza obiettivamente incontestata che tali opere – delle quali l'Assessorato, al fine di rinnovare l'autorizzazione, aveva chiesto il cronoprogramma – in quella fase non fossero state realizzate, in quanto il relativo progetto di adeguamento non era stato ancora finanziato seppure inserito tra le opere a suo tempo previste nel Piano d'Ambito.

Ciò premesso, la proposta di adozione del diniego – formalmente impugnata, ma non efficacemente contestata – si basa sui profili tecnici dell'impianto esistente, il quale risultava datafo rispetto alla disciplina sopravvenuta, in quanto progettato e realizzato negli anni '80 (attivato nel 1988) per rispettare i limiti di cui alla l.r. n. 27/1986, meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale di derivazione comunitaria.

Il successivo D.A. n. 176 del 3 aprile 2009 (in atti) ha, infatti, previsto il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. n. 152/2006, parametri più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale di cui alla richiamata l.r. n. 27/1986, in base alla quale l'impianto è stato progettato e realizzato (v. proposta di diniego del 19 settembre 2014, depositata dall'amministrazione).

Ne consegue che l'impianto risultava obsoleto, ragione per la quale con il citato D.A. n. 176/2009 – di rilascio di un'autorizzazione provvisoria – era stato previsto l'adeguamento, anche per quanto attiene alla presenza di misuratori di portata e campionatori in continuo, necessari a caratterizzare il refluo in uscita secondo le disposizioni di derivazione comunitaria.

Il primo motivo pertanto non coglie nel segno, in quanto si deduce la violazione della normativa relativa all'innosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, rispetto alle quali, a seconda della gravità dell'infrazione, si può irrogare fino alla revoca dell'autorizzazione allo scarico; laddove, nel caso in esame viene in rilievo la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico e, pertanto, il cuore della motivazione del diniego non attiene alla sussistenza di infrazioni – di cui peraltro non consta l'avvenuta contestazione – ma al mancato adeguamento dell'impianto, circostanza che ha impedito la valutazione di efficienza depurativa quale richiesta dalla normativa di derivazione comunitaria (v. proposta di diniego).

Per le stesse ragioni, è da respingere anche il secondo motivo, con cui la ricorrente fa riferimento all'ipotesi, non rinveniente nel caso di specie, della revoca dell'autorizzazione, asseritamente illegittima per mancata contestazione delle infrazioni; ancora una volta facendo riferimento al (diverso) piano dei controlli in corso di attività, che non attiene all'oggetto del contendere (rinnovo dell'autorizzazione in assenza delle previste opere di adeguamento).

Osserva ancora il Collegio che dalla relazione propedeutica al diniego si evince anche – e la ricorrente non lo contesta, se non sul piano formale-procedimentale con il terzo motivo – che, su dodici analisi effettuate, vi sono stati tre superamenti. Orbene, rispetto a tale dato obiettivo, deve rilevarsi che la ragione assorbente del mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico risiede, come già chiarito, nella mancata realizzazione delle opere di adeguamento, la quale ha impedito la valutazione di merito sull'efficienza depurativa dell'impianto in base alle analisi dei parametri di tab.1 sui campioni medi ponderati nell'arco delle 24h (v. provvedimento di diniego).

Pertanto, una volta ritenuto corretto e legittimo il cuore della motivazione del diniego, ne consegue che la mancata evidenziazione, in sede endo-procedimentale, dei tre superamenti dei limiti diventa sostanzialmente ininfluente; con reiezione anche del terzo motivo.

B.2. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

C. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

(Omissis)